

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EQUITALIA prevista dal testo definitivo del decreto fiscale 2017 - D.L. 22/10/2016, n. 193 convertito in L. 1/12/2016, n. 225**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2-12-2016 - Supplemento Ordinario n. 53 della legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.», di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), collegato alla legge di Bilancio 2017, sono state introdotte numerose novità in materia di riscossione.

### **SOPPRESSIONE EQUITALIA**

A partire dal 1° luglio 2017 scomparirà Equitalia e l'attività di riscossione passerà ad un ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e monitorato, secondo principi di trasparenza e pubblicità, dall'Agenzia delle Entrate, il cui Direttore diventerà anche Presidente del nuovo ente.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assumerà la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni sulla riscossione contenute nel D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

### **ROTTAMAZIONE DEI RUOLI**

Strettamente connessa con la chiusura di Equitalia è l'operazione di smaltimento dei ruoli pendenti, prevista dall'articolo 6 del decreto. Tutti i carichi iscritti a ruolo (Irpef, Irap, contributi previdenziali), affidati a tutti gli agenti della riscossione Equitalia dal 2000 al 2016 potranno essere estinti pagando solo l'imposta e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza dover corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. I debitori potranno estinguere il debito provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di cinque rate, sulle quali sono dovuti a partire dal 1° agosto 2017 gli interessi nella misura di cui all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica b. 602 del 1973 (4,5% annui) delle:

- Somme affidate all'agente di riscossione a titolo di capitale e interesse;
- Somme maturate a favore dell'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Anche i soggetti che hanno già in essere un piano di rateazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/73 potranno accedere ad uno sgravio di sanzioni e interessi di mora sulle rate ancora dovute, ma non otterranno sconti su quanto già pagato; inoltre è previsto che debbano risultare rispettati i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

### **MODULO DI RICHIESTA DELLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI**

Al fine della definizione dei carichi pendenti il contribuente dovrà manifestare all'agente di riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando entro il 31 marzo 2017, un'apposita dichiarazione redatta sul

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

modello che è già presente sul sito di Equitalia dal 7 novembre 2016. In sede di adesione, il contribuente, deve indicare obbligatoriamente sul modulo, la scelta con cui desidera pagare l'importo ricalcolato della nuova cartella scontata, per cui se in un'unica soluzione o a rate (massimo 5), nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. Presentata la richiesta, l'agente della riscossione comunicherà entro il 31 maggio 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e le relative scadenze, attenendosi ai seguenti criteri:

- per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in ciascuno dei due anni nel numero massimo di tre rate nel 2017 (70% suddiviso in tre rate pari al 24%, 23% e 23%), e di due rate nel 2018 (30% suddiviso in due rate pari al 15% ciascuna).

Per una maggiore comprensione qui di seguito una tabella esplicativa con le scadenze delle singole rate.

<b>NUMERO RATE</b>	<b>AMMONTARE SINGOLE RATE</b>	<b>SCADENZA SINGOLE RATE</b>
1° rata	24% del totale debito	Luglio 2017
2° rata	23% del totale debito	Settembre 2017
3° rata	23% del totale debito	Novembre 2017
4° rata	15% del totale debito	Aprile 2018
5° rata	15% del totale debito	Settembre 2018

Ai fini dell'individuazione dei carichi iscritti a ruolo l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari tramite i propri sportelli o, in alternativa, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata vengono sospesi i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli relativi alle azioni esecutive del fisco: l'agente di riscossione quindi non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, mentre non si fermano i provvedimenti già in atto. Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Chi richiede l'adesione tramite il modulo di domanda ufficiale, ma poi non paga o paga le rate in ritardo o in maniera insufficiente, decade automaticamente dalla rottamazione e si ripristina il conteggio delle sanzioni e degli interessi delle cartelle.

Le modalità con cui pagare le cartelle condonate sono:

- bollettini precompilati;

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

- domiciliazione bancaria;
- pagamento diretto agli sportelli del concessionario della riscossione.

## **BENEFICIARI DELLA ROTTAMAZIONE RUOLI**

Possono beneficiare del condono Equitalia:

- tutti i contribuenti che hanno ricevuto una cartella di pagamento Equitalia per un debito iscritto a ruolo tra 2000 ed il 2016;
- tutti coloro che hanno chiesto una rateizzazione di una cartella: il requisito fondamentale per poter aderire, è che bisogna essere in regola con i versamenti delle rate che scadono tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016. In questo caso, l'agente, provvede a ricalcolare l'importo della nuova cartella condonata, tenendo conto di quanto già versato come capitale, interessi legali, aggio e spese di rateazione e notifica della cartella. Se l'importo già versato copre il debito ricalcolato secondo le condizioni della sanatoria Equitalia 2017, il contribuente non deve più nulla ad Equitalia, a patto che presenti il modulo di domanda di adesione alla rottamazione dei ruoli. Per chi, invece, ha già versato delle somme ad Equitalia, non può richiedere il rimborso di sanzioni, interessi di rateizzazione, mora o somme aggiuntive, dovute sui contributi e premi previdenziali. Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo, comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate, che copre per intero il debito d'imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.

I contribuenti esclusi dalla sanatoria Equitalia sono coloro che hanno chiesto una rateizzazione della cartella la cui ultima rata scade entro la fine del 2016.

## **TIPOLOGIA DI CARTELLE ESCLUSE DALLA SANATORIA**

Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 – Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725